

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2941

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, ROMITA, SERRENTINO, RUSSO RAFFAELE,  
ROSINI, RAVASIO, AZZARO, BORTOLANI, CIAFFI, DE-  
GENNARO, FARACE, FERRARI WILMO, FIORI, GALLI,  
GEI, GRILLO LUIGI, PATRIA, PELLIZZARI, VITO**

*Presentata il 30 giugno 1988*

Delega al Governo per la disciplina dei collegamenti  
di gruppo di società

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, con modificazioni e integrazioni, il disegno di legge n. 1574 della VII legislatura, presentato dal Presidente del Consiglio, Andreotti, al Senato il 31 gennaio 1979, e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere. L'elaborazione del testo era stata curata da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, della quale era presidente il professor Giuseppe Ferri, e rappresentante del Governo il dottor Potenza, Capo dell'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dell'epoca.

Il disegno di legge n. 1574 conferiva al Governo una pluralità di deleghe. Quella qui richiamata era contenuta nel comma 7 dell'articolo 1. Essa è volta a regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno dei gruppi di società al fine di garantire che l'azione dei gruppi stessi si

attuino senza pregiudizio dell'interesse dei soci e dei creditori delle società controllate e con l'obbligo di fornire adeguate informazioni sulle strutture organizzative e finanziarie e sui risultati globalmente conseguiti.

Rispetto al testo richiamato è stata modificata la disposizione contenuta nella lettera c) del citato comma 7, qui riprodotta al numero 3) del comma 1 dell'articolo 1. La modifica è volta a individuare il grado di intensità dell'integrazione economica al quale fare corrispondere una particolare rilevanza agli effetti delle imposte sul reddito. Al fine di evitare di creare situazioni di vantaggio a favore dei gruppi e quindi a danno delle singole imprese è stata introdotta una disposizione che garantisce in ogni caso e per tutti i contribuenti la credibilità dei crediti per rimborso delle imposte dirette.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno di gruppo, i poteri e le responsabilità di gruppo, in modo da:

1) garantire che l'azione del gruppo si attui senza pregiudizio dell'interesse dei soci e dei creditori delle società controllate e che delle strutture organizzative e finanziarie del gruppo, nonché dei risultati globalmente conseguiti, sia data adeguata informazione attraverso bilanci consolidati di gruppo e apposite relazioni da redigersi annualmente;

2) prevedere, sulla base anche delle esperienze acquisite nell'area comunitaria e al fine della realizzazione della politica di gruppo, la creazione di regimi contrattuali di più stretta integrazione economica, stabilendo idonee garanzie a tutela dei soci e dei creditori delle società interessate;

3) determinare il grado di intensità dell'integrazione economica al quale attribuire rilevanza agli effetti delle imposte sul reddito, assicurando, in ogni caso e per tutti i contribuenti, la cedibilità dei crediti per rimborso delle predette imposte.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, sentito il parere, da esprimersi entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta, della Commissione parlamentare prevista all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.